

ORIGINALE

N°33
Reg. delib.
del 20-12-2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. N. 175 DEL 19 AGOSTO 2016. APPROVAZIONE.
----------------	---

Oggi venti del mese di dicembre dell'anno duemilaventitre alle ore 19:00, presso il Palazzo della Loggia, in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica Ordinaria il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Andreotti Patrizia	Assente	Canil Riccardo	Presente
Mazzetto Lidia	Presente	Masella Enzo	Presente
Sartori Sara	Presente	Bertolin Nicoletta	Presente
Favaro Diego	Presente	Tiepolo Tommaso	Presente
Barbato Fabio	Presente	Duregon Marianna	Presente
Orti Pierantonio	Presente	Barin Michela	Presente
Malvestio Livio	Presente	Bettio Alberto	Assente
Cervesato Michele	Presente	Damiani Renato	Presente
Stevanato Fabrizio	Presente		

Presenti 15 Assenti 2

Presiede l'adunanza il Signor Canil Riccardo in qualità di Presidente
assistito dal Segretario Generale Dott. Spadetto Enzo.

Sono scrutatori i Signori:

Sartori Sara
Duregon Marianna
Barin Michela

OGGETTO	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. N. 175 DEL 19 AGOSTO 2016. APPROVAZIONE.
---------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 (T.U.S.P.), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

«1. [...] le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. [...]

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4»;*

OSSERVATO che il medesimo articolo, al comma 3, prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90 del 2014, convertito in Legge n. 114 del 2014, nonché resi disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

ATTESO che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
2. non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
3. ricorrano le fattispecie ai sensi dell'art. 20, comma 2, T.U.S.P., ovvero:
 - a. partecipazioni societarie estranee alle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies, T.U.S.P.);
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, T.U.S.P., ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica e che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Noale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

RILEVATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, T.U.S.P., che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, T.U.S.P., a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO incidentalmente che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 T.U.S.P.;

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, con Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 30 aprile 2015;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 14 dicembre 2022;
- l'intervenuta comunicazione effettuata tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità operative definite e rese pubbliche dal Dipartimento medesimo;

DATO ATTO altresì di quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022 ai sensi del quale:

- *«i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori» (comma 1);*
- *tale ricognizione è contenuta in apposita relazione aggiornata annualmente «contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016» (comma 2);*

VERIFICATO che la ricognizione deve essere redatta per ogni servizio affidato, con esclusione pertanto dei servizi gestiti in economia, rilevando in modo analitico l'andamento economico, la qualità del servizio, il rispetto degli obblighi contrattuali e gli oneri e i risultati in capo all'ente;

RILEVATO come ai sensi dell'art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022, la ricognizione deve essere fatta oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e contestuale trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione per la ostensione in apposita sezione;

SOTTOLINEATO che le disposizioni di cui sopra non si applicano ai servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, secondo quanto stabilito dall'art. 35 del D.Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022;

VALUTATE le perduranti modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché il concreto assetto dei servizi pubblici locali a rilevanza economica insistenti sul territorio comunale;

CONSTATATO in ogni caso il miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi tanto dalle società partecipate possedute dall'Ente quanto dai soggetti affidatari della prestazione di servizi pubblici;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione economico-finanziario ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATO il verbale della Prima Commissione Consiliare riunitasi in data 12 dicembre 2023;

UDITI gli interventi in merito all'argomento, per i quali si rinvia al verbale n. 37 sulla discussione generale dell'odierna seduta di Consiglio comunale;

Con voti FAVOREVOLI 11 (Canil, Mazzetto, Masella, Sartori, Bertolin, Favaro, Tiepolo, Barbato, Duregon, Orti, Malvestio), CONTRARI 4 (Barin, Cervesato, Damiani, Stevanato), ASTENUTI nessuno, espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti esito accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione periodica delle società in cui il Comune di Noale detiene partecipazioni dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e analiticamente dettagliata nella Relazione tecnica, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede l'adozione di un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegata Relazione;
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016;
6. di approvare altresì la ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica del Comune di Noale ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022, anch'essa resa in sede dell'allegata Relazione tecnica;
7. di pubblicare detta ricognizione e provvedere alla trasmissione della stessa in virtù del disposto

dell'art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, avendo avuto la successiva e separata votazione eseguita in merito il seguente esito: voti FAVOREVOLI 11 (Canil, Mazzetto, Masella, Sartori, Bertolin, Favaro, Tiepolo, Barbato, Duregon, Orti, Malvestio), CONTRARI 4 (Barin, Cervesato, Damiani, Stevanato), ASTENUTI nessuno, espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti esito accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente.

OGGETTO	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. N. 175 DEL 19 AGOSTO 2016. APPROVAZIONE.
---------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Presidente
Canil Riccardo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Generale
Spadetto Enzo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.